

Accordo di Programma
per la realizzazione distrettuale del sistema integrato di interventi
e servizi sociali e socio-sanitari

ai sensi dell'art. 19 della Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dell'art. 18 della L.R. 3/2008, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

Ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 267 del 18/8/2000

Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali

Tra

Le Amministrazioni Comunali di:

- Carpiano, rappresentata dal Sindaco **Paolo Branca**
- Cerro al Lambro, rappresentata dal Sindaco **Marco Sassi**
- Colturano, rappresentata dal Sindaco **Giulio Guala**
- Dresano, rappresentata dal Sindaco **Vito Penta**
- Melegnano, rappresentata dal Sindaco **Rodolfo Bertoli**
- San Donato Milanese, rappresentata dal Sindaco **Andrea Checchi**
- San Giuliano Milanese, rappresentata dal Sindaco **Marco Segala**
- San Zenone al Lambro, rappresentata dal Sindaco **Arianna Tronconi**
- Vizzolo Predabissi, rappresentata dal Sindaco **Luisa Salvatori**

Che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano;

- L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano - Martesana, rappresentata dal Direttore Generale, **dott. Angelo Cordone**;
- l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, rappresentata dal Direttore Generale, **dott. Walter Bergamaschi**;

Per

L'adozione e l'esecuzione del Piano Sociale di Zona 2019 – 2020 (all.to n° 1) del Distretto Sociale Sud Est Milano, in attuazione della legge 8 novembre 2000 n° 328, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", nonché in piena attuazione di quanto disposto dalla Regione Lombardia con L.R. 12 marzo 2008 n°3, recante "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

Premesso che

La realizzazione della legge 328/2000 già prevedeva la stipula di Accordi di Programma – regolati dall’art.34 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 “*Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali*” – fra i Comuni associati negli ambiti territoriali, coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie (art. 8, c. 3, lett. A) e finalizzati all’adozione di Piani di Zona che individuino:

- Obiettivi strategici e priorità d’intervento sociale, strumenti e mezzi per la realizzazione;
- Modalità organizzative dei servizi, risorse finanziarie, strutturali, professionali e requisiti di qualità;
- Sistema informativo, di rilevazione dell’accesso e di comunicazione sociale;
- Modalità di integrazione fra servizi e prestazioni;
- Modalità di collaborazione, concertazione e coordinamento territoriale con Enti, istituzioni, soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale;
- Definizione dei criteri di ripartizione della spesa;
- Formazione e aggiornamento degli operatori.

La Regione Lombardia, con Legge Regionale n° 3 del 12 marzo 2008, recante “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, che qui si intende complessivamente richiamata, stabilisce:

- Finalità, principi e obiettivi delle reti di offerta sociale e sociosanitaria;
- Soggetti coinvolti sia a livello istituzionale che provenienti dalle formazioni sociali e dalla società civile;
- Compiti delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie;
- Criteri di accesso alla rete e diritti della persona e della famiglia;
- Competenze della Regione, della Provincia, dell’ASL, dei Comuni nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale;
- Modalità di esercizio delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie;
- Livelli essenziali di assistenza e modalità di programmazione, individuando nel Piano di Zona lo strumento di programmazione in ambito locale della programmazione sociale e dell’integrazione sociosanitaria, anche in rapporto ai sistemi della sanità, dell’istruzione, della formazione, delle politiche del lavoro e della casa;
- Sistema informativo, sistema di formazione delle professioni sociali e sociosanitarie;
- Fonti di finanziamento, unificate ed ottimizzate nel budget unico locale.

La legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” favorisce, per quanto di competenza, l’integrazione del SSL con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali;

- all’art 1 afferma che il sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, di seguito denominato sistema sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutela la salute ed è costituito dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali;
- all’art. 2 prevede che la programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSL sono attuate con gradualità e nei limiti delle risorse economiche disponibili e si conformano a principi generali, tra cui la promozione delle forme di integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell’individuazione delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale;
- all’art 6 rimarca che le ATS garantiscono l’integrazione di tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle autonomie locali;
- all’art. 7 evidenzia che le ASST favoriscono l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali;
- all’art. 9 prevede che il SSL attiva modalità organizzative innovative di presa in carico in grado di integrare, anche facendo uso delle più aggiornate tecnologie e pratiche metodologiche, in particolare di telemedicina, le modalità di risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell’accesso alla rete dei servizi e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- in più articoli indica la necessità dell’integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di competenza delle autonomie locali nell’ambito del SSL, favorendo la realizzazione di reti sussidiarie di supporto che intervengono in presenza di fragilità sanitarie, sociali e socioeconomiche; le reti sono finalizzate a tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, anche in presenza di problematiche assistenziali derivanti da non autosufficienza e da patologie cronico-degenerative.

La Regione Lombardia, inoltre, con Deliberazione di Giunta Regionale 7631 del 27.12.2017, ha approvato il documento “Linee di indirizzo pe la programmazione sociale a livello locale 2019-2020”, con cui si dà impulso alla nuova programmazione sociale triennale.

L'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, corrispondente all'Ambito di San Giuliano Milanese – ASST Melegnano Martesana, ATS Città Metropolitana di Milano, ha con propria Deliberazione n. 3 del 30.01.2019, dato avvio al processo programmatico per la redazione e approvazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori di cui all'art. 3 c.1 lettere a), b), c), e d) della L.R. 3/2008, dando il mandato di concludere detto processo con l'approvazione dell'Accordo di programma entro la data del 31.12.2019.

Il percorso di redazione del Piano di Zona, a seguito dei dovuti passaggi politico tecnici previsti all'interno della governance distrettuale, è stato avviato attraverso una procedura ad evidenza pubblica finalizzata a consentire la massima adesione e partecipazione di tutti i soggetti del terzo settore e delle formazioni sociali di cui all'art. 1 c.4 e c.6 della l.328/2000, nonché all'art. 3 c 1 della l.r. 3/2008, con l'obiettivo di massima inclusione nei processi di partecipazione alla programmazione sociale del Distretto.

Il processo avviato con la suddetta procedura è stato propedeutico alla condivisione e individuazione di obiettivi di programmazione sociale, partendo dall'analisi dei bisogni del territorio, all'interno delle seguenti aree di programmazione individuate:

- AREA SUPPORTO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA
- AREA INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'
- AREA MINORI E FAMIGLIE (AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, INTEGRAZIONE POLITICHE EDUCATIVE, SERVIZI/INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE)
- AREA INCLUSIONE SOCIALE (CONTRASTO ALLE POVERTA' IN CONNESSIONE CON IL PIANO LOCALE, ABITARE, INCLUSIONE LAVORATIVA)
- AREA ATTIVAZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITA' – SVILUPPO CENTRI COMUNITARI
- AREA AZIONI DI SISTEMA

Per ogni area di programmazione sono stati costituiti dei tavoli dedicati che, attraverso gruppi di lavoro tematici, hanno individuato temi e obiettivi specifici, da realizzare nell'arco temporale di vigenza del Piano di Zona.

L'Attuazione del presente Accordo di Programma, a partire dalla Iniziativa, è responsabilità dell'Organo collegiale deliberante del Distretto Sociale Sud Est Milano, cioè dell'Assemblea Intercomunale, per il tramite del Presidente dell'organo stesso.

Il regime degli Accordi di Programma è efficace strumento amministrativo per realizzare la concertazione e l'integrazione di competenze e attività delle singole Amministrazioni e, con l'adesione prevista dalla L.R. 3 all'art.18 c. 7, dei soggetti là elencati per la promozione, il consolidamento, la condivisione di responsabilità fra Istituzioni e formazioni sociali.

Gli Enti firmatari del presente Accordo, esaminati i lavori preparatori, visto l'elaborato Piano di Zona e gli indirizzi ed impegni espressi da ATS e ASST Melegnano Martesana nell'elaborato condiviso con gli Ambiti distrettuali e allegato al presente atto (all.to n°2) confermano e si accordano

- sugli obiettivi prioritari e strategici,
- sul modello di governance che presiede alla programmazione del territorio,
- sulle azioni di sistema e sulle modalità organizzative, di gestione, di integrazione, di collaborazione e di coordinamento
- sui contenuti e sulle azioni di sviluppo e miglioramento del Piano di Zona 2018 – 2020 (all.to n° 1), con il presente Accordo di Programma.

Pertanto in data 18/12/2019, l'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano approvava ai sensi dell'art. 18 c.4 della L.R. 3/2008, il Piano Sociale di Zona per la realizzazione distrettuale del sistema integrato dei servizi e interventi sociali 2018 – 2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all.to n° 1).

Visti

- L.R. 3 del 12 marzo 2008, *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, e successive modificazioni e integrazioni;*
- L.R. 11 agosto 2015 n. 23 *“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);*
- Deliberazione Giunta Regionale n. 7631 del 27.12.2017, *recante “Linee di indirizzo pe la programmazione sociale a livello locale 2018-2020”;*
- L.R. 8 luglio 2016, n.16 *“Disciplina Circolare Regionale dei servizi abitativi”;*
- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 *«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà»;*
- Decreto 18 maggio 2018 *del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di adozione del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di riparto delle relative risorse*
- Deliberazione Giunta Regionale n. 662 del 16 ottobre 2018 *“Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali” e del Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147.*
- Circolare regionale del 17/12/2018 - N° 9 *“Programmazione locale in attuazione delle linee di sviluppo delle politiche regionali di contrasto alla povertà”;*
- L.R. 6 dicembre 1999, n.23 *“Politiche regionali per la famiglia”;*
- L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 *“Politiche regionali per i minori”;*

- D. Lgs. 112 del 31/3/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla regioni e agli enti locali”;
- D. Lgs. 267 del 18/8/2000 *Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, in particolare all’art. 34*;
- Legge 328 dell’8/11/2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- L.R. 1 del 5 / 1 / 2000 “*riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del D. Lgs. 112 del 31/3/1998*”;
- L.R. 33 del 30/12/2009 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*” così come modificata dalla L.R. 11 agosto 2015 n. 23;
- DPCM 30/03/01 – *Atto di indirizzo e coordinamento per l’affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della L. 328/2000*;

*TUTTO CIO’ PREMESSO I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI COME SOPRA INDIVIDUATI SOTTOSCRIVONO IL
SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA*

ART. 1 – RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

Le premesse formano parte integrante il presente Accordo di Programma in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l’assunzione di responsabilità e di reciproci impegni per l’attuazione del Piano di Zona 2019-2020.

ART. 2 – INIZIATIVA

L'art.34 (Accordi di Programma), del D.Lgs. 267/2000 prevede che, al fine di portare a conclusione l’Accordo di Programma, vi sia un Ente che assuma l’iniziativa e convochi le parti a sottoscrizione, nonché provveda poi a renderlo pubblico, quindi valido ed eventualmente impugnabile anche da soggetti terzi all'accordo stesso (novazione della fonte).

Su iniziativa dell’Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, sono state indette Assemblee di Distretto ai sensi del vigente regolamento, che hanno messo in evidenza la comune volontà di perseguire l’integrazione e l’innovazione gestionale in campo socio-assistenziale attraverso la comune progettazione zonale e l’adesione ai comuni obiettivi di politica sociale e socio-sanitaria. Si intende responsabile dell’iniziativa di novazione il Comune che attualmente esprime la Presidenza dell’Organo Collegiale, cioè il Comune di San Giuliano Milanese.

Art. 3 – OGGETTO

Il presente accordo di programma, il quale rappresenta l’atto politico con cui i diversi attori adottano il Piano di Zona 2019-2020 (allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale) ha per oggetto:

- la definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti Istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nell'adottando Piano Di Zona;
- la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dei soggetti coinvolti in particolare per gli assetti della governance distrettuale così come declinata all'art. 7 del presente Accordo, e precisamente con riferimento all'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, l'Ufficio di Piano e all'Azienda Speciale Consortile, quest'ultima in qualità di Ente Capofila responsabile per la realizzazione del Piano Sociale di Zona e del presente Accordo che lo adotta, così come disciplinato dal successivo articolo 6.

Art. 4 - FINALITA'

Il presente Accordo regola la realizzazione, in forma territoriale, del sistema degli interventi e dei servizi sociali e socio sanitari integrati.

Tale sistema promuove a livello locale l'attenzione complessiva alla qualità della vita e ai diritti di cittadinanza; previene, elimina o riduce le condizioni di bisogno o disagio derivanti da povertà, non autosufficienza, non autonomia, difficoltà sociali; procede secondo i principi di **CENTRALITÀ DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA, CITTADINANZA, CORRESPONSABILITA', PARTECIPAZIONE E SUSSIDIARIETA', SOSTENIBILITA' E TRASPARENZA, INTEGRAZIONE E CURA DELLE RETI, VERIFICABILITA', EGUAGLIANZA ED EQUITÀ, DIRITTO DI SCELTA CORRESPONSABILITA' E RESTITUZIONE SOLIDALE ALLA COMUNITA'**.

Il Piano di Zona è lo strumento locale di programmazione che integra la programmazione sociale con quella socio sanitaria, nonché con le altre politiche che perseguono l'obiettivo della garanzia del diritto al benessere delle persone.

Il Piano Sociale di Zona promuove e realizza la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso:

- la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti,
- la condivisione delle regole di assegnazione e utilizzo delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione,
- L'individuazione di obiettivi e azioni condivise con ATS e ASST per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria;

rappresenta un processo complesso il cui obiettivo è

- il raggiungimento di concertati e stabili modelli associativi nella programmazione e gestione delle politiche sociali;
- l'armonizzazione e la regolazione unitaria dei sistemi di offerta;
- la garanzia ai cittadini dello stesso territorio distrettuale di uniformità di interventi e di un sistema omogeneo di accesso ai servizi;

- l'individuazione dei servizi definiti essenziali dal Distretto Sociale Sud Est Milano ad erogarsi a livello distrettuale ed a livello comunale;
- il perseguimento dell'efficienza, efficacia, ottimizzazione, razionalizzazione e sostenibilità economica e organizzativo gestionale.

Ritenuto che il complessivo benessere dei cittadini possa e debba essere promosso compiutamente solo attraverso l'integrazione ed il concorso di più politiche, di cui quelle sociali di competenza comunale rappresentano soltanto una parziale garanzia, e specificamente:

- Le politiche e gli interventi sanitari e socio-sanitari integrati, garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale articolato, in Lombardia, in Agenzia per la Tutela della Salute – ATS, Aziende Socio Sanitarie Territoriali - ASST;
- Le politiche per l'educazione, l'istruzione, la formazione ed il lavoro, garantite parallelamente da Enti Locali, o da agenzie da essi costituite, o dalle Organizzazioni periferiche dello Stato;
- Le politiche per l'abitare
- Le politiche per il contrasto alla povertà;
- Le politiche giovanili, secondo quanto espressamente disposto da Regione Lombardia mediante DGR 2058 del 16.11.2011;
- Le politiche rivolte al mondo della detenzione, come previsto dalla L.R. 8/2005;
- Le politiche di prevenzione del disagio e del crimine, garantite dalle Organizzazioni periferiche dello Stato (Giustizia, Sicurezza,...), dalle ASST e dagli Enti Locali;
- Le politiche di accoglienza e integrazione dei cittadini migranti;
- Le politiche attive dei tempi e della conciliazione fra esigenze di vita e di cura familiare ed esigenze dei tempi di lavoro, regionali e degli Enti Locali.
- Le politiche e le competenze di Ente Città Metropolitana;

Dato atto che realisticamente il Piano Sociale di Zona non può – all'oggi - esaurientemente contenere tutti gli aspetti delle summenzionate politiche ed attribuzioni, ma che deve tendere alla loro ottimizzazione, connessione ed integrazione, finalizzate ad una esaustiva lettura dei bisogni e delle opportunità, ad una messa in rete delle risorse, funzionali al percorso programmatico;

La programmazione del Distretto Sociale Sud Est Milano, in continuità con i trienni precedenti, persegue i seguenti obiettivi prioritari, emersi dalla diagnosi sociale effettuata:

Obiettivo di sistema: la condivisione dei principi e valori di fondo della L.328/2000 e di quanto sancito con la L.R. 3/2008, e della necessità di garantire ai cittadini di uno stesso territorio un'uniformità di interventi e un sistema omogeneo di accesso ai servizi;

Obiettivi strategici: mantenere i servizi essenziali a livello di ambito ed a livello comunale, coniugando appropriatezza, efficacia ed efficienza, ed ottimizzazione della spesa sociale;

Obiettivi di intervento sociale: si confermano interventi e servizi attivati e/o programmati e omogeneamente normati a livello distrettuale.

Le direttrici di metodo e di sviluppo delle priorità individuate nell'allegato Piano di Zona si sostanziano nei seguenti concetti chiave:

RICOMPOSIZIONE E INTEGRAZIONE: far convergere le politiche pubbliche, le offerte dei servizi, interventi e prestazioni, gli interventi dei partner territoriali, l'offerta socio-sanitaria e sanitaria, verso una programmazione che contrasti le frammentazioni del sistema e incontri il cittadino e la famiglia in termini di unitarietà e di appropriatezza.

CONOSCENZA: consolidamento e sviluppo di competenze in grado di comprendere gli scenari, sviluppare il capitale sociale del territorio, integrare le reti locali, sviluppare strumenti di supporto all'informazione per la programmazione e la ricomposizione delle risorse e degli interventi.

OMOGENEITA' DEI DIRITTI: al fine di realizzare equità concreta nell'accesso ai servizi, interventi, prestazioni;

SOSTENIBILITA': rappresentata da quelle condizioni che rendono un sistema di welfare permanente nel tempo, un sistema che prevede lo sviluppo del benessere dei cittadini e il sostegno alle situazioni di fragilità attraverso 3 fattori:

RISORSE (capitale umano, capitale sociale, capitale economico non solo pubblico);

RICONOSCIMENTO delle risorse proprie della persona, della famiglia, della comunità;

POSIZIONAMENTO delle azioni del welfare distrettuale in chiave **PROMOZIONALE, PREVENTIVA, COMUNITARIA** più che riparativa, in un movimento incrementale che non riduca il fronteggiamento dei bisogni, ma ne rivisiti le logiche e le metodologie;

ART. 5 – ENTI SOTTOSCRITTORI, ENTI ADERENTI E LORO IMPEGNI

L'attuazione del contenuto dell'Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti, ciascuno in relazione ai ruoli ed alle competenze individuate dall'ordinamento ed in specifico dalla L.328/2000 e dalla L.R. 3/2008, svolgendo i compiti loro affidati dagli obiettivi contenuti nel Piano di Zona, secondo il sistema di indirizzo, programmazione e gestione meglio declinato all'art. 7.

ENTI SOTTOSCRITTORI

I soggetti che sottoscrivono il presente Accordo di Programma ai sensi dell'art. 18 comma 7 della l.r. 3/2008 sono

- I Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano
- L'Agenzia per la Tutela della Salute – ATS di Milano Città Metropolitana, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST Melegnano Martesana;

IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma hanno natura pubblica e assumono precisi impegni, anche a carattere finanziario, per la realizzazione del Piano Sociale di Zona.

COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO SOCIALE:

- Partecipano all'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale;
- Individuano in sede di programmazione, nell'ambito del Piano di Zona, gli stanziamenti destinati alle Politiche Sociali complessivamente programmati;
- Rendono disponibili le risorse economiche, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni contenute nel Piano Sociale di Zona;
- Individuano il/i tecnici componenti il Tavolo Tecnico distrettuale con proprio atto successivo alla sigla del presente Accordo e, nel caso di nomina, favoriscono la partecipazione assidua e l'eventuale assunzione di incarichi di coordinamento di strumenti collegiali di lavoro da parte del proprio personale;
- Garantiscono i Livelli Essenziali ex art. 22 della L.328, a meno che tale garanzia non sia posta a Gestione Associata in capo all'Azienda Speciale Consortile;

E quant'altro contenuto nell'allegato Piano di Zona.

ATS DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO

Con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma l'ATS della Citta Metropolitana di Milano concorre all'integrazione sociosanitaria e assicura la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale.

Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare:

- il raccordo con le ASST territorialmente competenti per le funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le progettazioni integrate per interventi complessi riguardanti la tutela dei minori, l'assistenza degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità, il sostegno e supporto delle diverse forme di fragilità e della vulnerabilità familiare;
- la condivisione tra ATS/ ASST/erogatori di ambito sanitario e sociosanitario/ Comuni, dei percorsi per una presa incarico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi;
- lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività e degli interventi quali strumenti per l'esercizio efficace della governance del sistema.

L'ATS si propone di realizzare tale integrazione operando a livello istituzionale, gestionale e operativo – funzionale.

Al fine di realizzare gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria sopra espressi ATS assicurerà la “regia” nella stipula di eventuali accordi, protocolli operativi con i soggetti interessati, in relazione alle finalità da perseguire.

ASST MELEGNANO - MARTESANA

La ASST Melegnano - Martesana concorre, per gli aspetti di competenza, all'integrazione sociosanitaria.

Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare:

- il raccordo con l'ATS per le funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le progettazioni integrate per interventi complessi riguardanti la tutela dei minori, l'assistenza degli anziani non autosufficienti e dei disabili, il sostegno e supporto delle diverse forme di fragilità e della vulnerabilità familiare;
- la condivisione con ATS, gli erogatori di ambito sanitario e sociosanitario ed i Comuni dei percorsi per una presa in carico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi;
- lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività e degli interventi quali strumenti per l'esercizio efficace della governance del sistema.

La programmazione sociale si inserisce nel percorso di integrazione con il sistema sociosanitario in un processo volto ad evitare duplicazioni di interventi e promuovere la razionalizzazione delle risorse professionali e finanziarie in un'ottica di presa in carico globale ed unitaria della persona e della sua famiglia. Per integrazione sociosanitaria si devono intendere “tutte le attività atte a soddisfare, mediante un complesso processo assistenziale, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità di cura e quelle di riabilitazione”. L'integrazione sociosanitaria trova declinazione, in continuità con le azioni in atto e tenuto conto dell'evoluzione dei bisogni e del contesto di riferimento, nello specifico documento, Allegato 2 del presente Accordo di Programma.

Il documento individua: obiettivi, azioni, risorse, responsabilità in carico ad ATS/ASST e comuni/ambito, indicatori e cronoprogramma.

Al fine di realizzare gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria sopra espressi, il Distretto Sociale Sud Est Milano, mediante il proprio ente capofila, procederà alla stipula di accordi, protocolli operativi, con le articolazioni di ATS e ASST secondo le loro specifiche competenze.

ENTI ADERENTI

Sono considerati enti aderenti al presente accordo i soggetti identificati dall'art. 1 c.4 e c. 6 della Legge 328/2000, nonché dagli artt. 3, lettere b), c) d) della Legge Regionale n° 3/2008 che dichiarino la propria intenzione ad aderire e qualifichino la propria partecipazione attraverso idonea procedura ad evidenza pubblica, manifestando formalmente l'interesse alla partecipazione al processo ed alla realizzazione del Piano di Zona 2019 – 2020 ai sensi dell'art. 18 c.7 della L.R. 3/2008, ed ai contenuti dell'Accordo in essere.

Il presente Accordo riconosce infatti il ruolo sociale, tecnico e scientifico esercitato dalle suddette organizzazioni, la loro integrazione nella struttura sociale del territorio, ne riconosce e valorizza l'azione di progettazione, concertazione e collaborazione, erogazione e valutazione di servizi e interventi sociali come meglio declinato nel Piano di Zona.

IMPEGNI DEGLI ENTI ADERENTI

I soggetti aderenti al presente accordo:

- Danno disponibilità alla progettazione e realizzazione delle azioni e dei servizi ricompresi nella progettualità del Piano di Zona, nonché al loro monitoraggio e verifica, attraverso la partecipazione ai lavori tematici individuati per priorità annuale o pluriennale, previa adesione al Piano di Zona;
- Danno disponibilità a procedure di qualificazione, accreditamento, co-progettazione e collaborazione volte alla realizzazione del Piano di Zona;
- Partecipano al Tavolo dei soggetti ex art. 1 comma 4 e comma 6 della L.328/2000 aderenti all'Accordo e danno disponibilità a concordare forme e modi di rappresentanza;
- Assumono funzioni di rappresentanza nell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano così come normato dal vigente regolamento dell'organo approvato con Deliberazione n° 15 del 08/10/2009;
- Assumono funzioni di rappresentanza all'interno del Tavolo Tecnico distrettuale;
- Possono assumere il coordinamento di singoli tavoli o gruppi di lavoro, a ragione di specifiche competenze, quale messa a disposizione di proprie risorse;
- *Si impegnano alla revisione ed attualizzazione del Regolamento del Tavolo degli Aderenti;*
- Dedicano specifiche strategie alla facilitazione del coinvolgimento e della partecipazione da parte di quei soggetti espressione di reti solidali micro-comunitarie, di mondi vitali e di reti informali, preziosi nell'ambito della diagnosi sociale e della lettura dei bisogni, espressione di capitale sociale, meno dotati di struttura formale e di rappresentanza.
- concorrono con proprie risorse come previsto dalla L.328/2000, secondo le opportunità offerte dalle proprie forme giuridiche e dalla singola azione di Piano, e comunque partecipando al processo di programmazione e di verifica con propri aderenti o proprio personale;

e quant'altro contenuto nell'allegato Piano di Zona.

ART. 6 - ENTE CAPOFILA

La titolarità della programmazione sociale è in capo agli EE.LL. che la esercitano e la esprimono attraverso gli organi preposti e individuati dalla normativa.

I Comuni sottoscrittori del presente accordo individuano l'Azienda Sociale Sud Est Milano – A.S.S.E.MI., quale Ente Capofila responsabile della realizzazione tecnica, attraverso la propria struttura organizzativa, del Piano Sociale di Zona, così come deliberato dall'Assemblea Intercomunale.

L'Ente Capofila opera dunque vincolato nell'esecutività al mandato dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, nelle sue qualità di Ente strumentale.

L'Ente designato come Capofila:

- presta personalità giuridica agli altri EELL e sanitari aderenti, in relazione al presente Accordo;
 - attiva gli adempimenti e gli interventi connessi al presente Accordo e previsti dal documento di programmazione;
 - assicura le funzioni amministrative connesse alla realizzazione di quanto contenuto nel presente Accordo e nell'allegato Piano di Zona mediante apposita struttura tecnica, dotata di autonomia gestionale e funzionalmente dipendente dall'indirizzo e dall'elaborazione gestionale del Tavolo Tecnico, rappresentata dall'Ufficio di Piano;
 - assicura la gestione del budget unico distrettuale all'interno del proprio bilancio;
 - è titolare dei procedimenti necessari all'esecuzione del presente Accordo;
 - assicura la produzione degli Atti Amministrativi connessi al presente Accordo, del preventivo annuale e del rendiconto contabile;
 - Garantisce le funzioni di coordinamento degli interventi e dell'esecuzione degli atti connessi al Piano di Zona, nonché quella relative alle azioni di sistema assicurate in autonomia gestionale dall'Ufficio di Piano;
 - Risponde ai debiti informativi così come determinati dalla Regione Lombardia;
 - Mette a disposizione Sede e strutture destinate;
- e quant'altro contenuto nell'allegato Piano di Zona.

ART. 7 - LA GOVERNANCE DEL DISTRETTO SOCIALE SUD EST MILANO

L'arco temporale di vigenza del Piano Sociale di Zona, in continuità con la triennalità precedente, vedrà il mantenimento dell'impostazione di governance che tiene separati il livello programmatico e quello gestionale, puntando su una maggior definizione delle relazioni tra i vari organi che la compongono e della comunicazione costante fra i vari livelli, mantenendo prioritaria la funzione di regia e responsabilità delle Amministrazioni Comunali.

La struttura programmatica si configura pertanto in continuità rispetto alle cinque triennalità precedenti, mantenendo le sue componenti in linea politica e di regia del sistema ovvero:

- ORGANO DI INDIRIZZO: Assemblea Intercomunale;
- REGIA DI SISTEMA/ PROGRAMMAZIONE: Ufficio di Piano, Tavolo Tecnico, Tavolo degli Aderenti;
- TAVOLI/GRUPPI DI LAVORO DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE: Il Distretto Sociale Sud Est Milano persegue e conferma il carattere permanente dei lavori di confronto e coprogettazione, come attuato per i cinque precedenti trienni.

ASSEMBLEA INTERCOMUNALE

L'Assemblea Intercomunale è organo politico decisionale rappresentativo della competenza in materia programmatoria attribuita ai Comuni dalla l.328/2000 e dalla l.r. 3/2008.

Ha la diretta competenza circa l'approvazione e il controllo sugli obiettivi del Piano di Zona, il quale costituisce atto di amministrazione attiva in materia di programmazione della rete locale delle unità di offerta sociali, nonché di integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro, della casa.... Ed a quanto attiene alla centralità della persona e della famiglia in termini di benessere e di fronteggiamento di malessere o difficoltà.

Si configura pertanto come organo collegiale permanente e deliberante composto da tutti i Sindaci dei nove Comuni del Distretto Socio-Sanitario, o loro delegati, da una rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore aderenti all'Accordo di programma. Partecipa inoltre, senza diritto di voto il Presidente del C.d.A. dell'Azienda Speciale Consortile, in quanto espressione dell'Ente Capofila designato. *La partecipazione della rappresentanza di ATS e ASST verrà regolata attraverso apposita modifica del regolamento vigente di funzionamento dell'organo a seguito di quanto disposto dalla L.R.23/2015.*

All'Assemblea compete:

- L'approvazione del Piano di Zona e i suoi aggiornamenti;
- La verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi del Piano;
- L'aggiornamento degli obiettivi annuali, in relazione alla programmazione triennale e alle risorse disponibili;
- L'indirizzo in materia di destinazione annuale dei fondi componenti il budget unico distrettuale, sulla base degli obiettivi e delle priorità individuate all'interno del Piano Sociale di Zona;
- L'indirizzo in materia di individuazione dei criteri per la destinazione dei fondi componenti il budget unico;
- L'approvazione dei prospetti economici collegati al debito informativo regionale (preventivo e rendiconto consuntivo) inerenti all'attribuzione dei fondi componenti il budget unico, laddove non si tratti di semplice monitoraggio periodico;
- Quanto espressamente previsto all'art. 9 ed all'art. 10 del presente atto.

- Al fine di realizzare l'obiettivo della RICOMPOSIZIONE ED INTEGRAZIONE istituzionale e finanziaria degli interventi, delle decisioni e delle linee di programmazione, è essenziale che la politica presidi i processi di integrazione, facilitando la convergenza delle varie responsabilità e dei vari interlocutori verso il confronto, la condivisione di obiettivi comuni, la programmazione integrata. **A facilitazione di questo processo di comune responsabilità, verranno previsti costanti momenti di condivisione e restituzione di natura tecnico-politica.**
- Il funzionamento dell'Assemblea intercomunale è disposto da apposito regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea n° 15 del 08/10/2009 e da ogni Consiglio Comunale dei Comuni che compongono il Distretto stesso.

TAVOLO TECNICO

Nell'ambito delle funzioni programmatiche e di attuazione delle azioni di Piano (elaborazione, attuazione /gestione, verifica e controllo dei singoli progetti), il Distretto Sociale si avvale della collaborazione costante di tecnici individuati dai rispettivi Comuni aderenti all'Accordo, nonché di una rappresentanza individuata dal Tavolo degli Aderenti e composta di una unità per ogni singola area di intervento.

Il Tavolo Tecnico è la struttura tecnica stabile che affianca ed indirizza l'Ufficio di Piano nelle funzioni programmatiche e di attuazione delle azioni di Piano e che contribuisce alla tenuta del sistema locale e della rete territoriale.

Rappresenta l'organismo tecnico di programmazione, progettazione e indirizzo gestionale a supporto dell'attività di indirizzo dell'organo politico e di raccordo con le competenze gestionali espresse dall'Azienda.

Il Tavolo Tecnico è composto dai 9 Dirigenti/Responsabili delle politiche sociali dei Comuni componenti il Distretto Sociale, da una rappresentanza individuata dal Tavolo degli Aderenti, dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Al fine di facilitare la gestione dei flussi comunicativi e ottimizzare i passaggi dal momento programmatico a quello gestionale, il Direttore e/o il personale specificamente dedicato dell'Azienda Sociale Sud Est Milano possono partecipare ai lavori del Tavolo Tecnico.

È istituito con singole deliberazioni di tutti i Comuni, immediatamente successive all'adozione del presente atto, e con comunicazione formale del tavolo degli aderenti che individua i tre rappresentanti.

Vista la natura strategica del Tavolo Tecnico i Comuni assicurano il massimo della presenza ai lavori da parte dei tecnici nominati.

Tale composizione potrà vedere la partecipazione di rappresentanze di altri soggetti della rete sociale, nonché dei tecnici di ATS e ASST per le azioni inserite nel presente Accordo.

Al fine di rafforzare la separazione della funzione programmatica da quella gestionale, il Tavolo Tecnico e l'Ufficio di Piano, risponderanno all'Assemblea Intercomunale ed al suo Presidente pro tempore dell'attività programmatica connessa alla realizzazione degli obiettivi prioritari e strategici definiti nel presente Accordo e nell'adottato Piano di Zona.

UFFICIO DI PIANO

L'Ufficio di Piano è individuato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della L.R. 3/2008, come la struttura tecnico-amministrativa a cui è affidato il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano.

Nell'attuale assetto di governance, l'Ufficio di Piano assume funzioni di service al sistema distrettuale, di regia e coordinamento degli obiettivi di programmazione, di verifica e monitoraggio annuale della programmazione stessa, di ricomposizione e integrazione di conoscenze, risorse, decisioni. Rappresenta la struttura tecnica a supporto dell'indirizzo politico, con funzioni di cerniera e connessione con la struttura gestionale.

L'Ufficio di Piano è individuato quale soggetto che:

- ✓ Connette le conoscenze dei diversi attori del territorio.
- ✓ Ricompone le risorse che gli enti locali investono nei sistemi di welfare favorendo l'azione integrata a livello locale.
- ✓ Partecipa alla Cabina di regia con ATS e gli altri Distretti per l'integrazione socio sanitaria.
- ✓ Promuove e facilita l'integrazione tra le diverse policy.

L'ufficio di Piano esprime a livello associato le seguenti competenze:

- Unità operativa comunicazioni preventive ed accreditamento
- Servizio monitoraggio, debiti informativi e gestione fondi distrettuali
- Sistema del servizio sociale professionale distrettuale dedicato alla lettura della domanda e dei bisogni distrettuali, alla formazione ed alla supervisione.
- Coordinamento delle attività amministrative connesse alla gestione di misure finanziate con i fondi componenti il budget unico distrettuale e programmati a livello associato;
- Progettazione esecutiva di politiche e servizi ricompresi nel presente Accordo di Programma;
- Ricerca e gestione ulteriori fonti di finanziamento o di partnership;
- Conduzione rapporti con Distretti Sociali afferenti alla ATS Città Metropolitana di Milano e dell'ASST Melegnano Martesana, con ATS Città Metropolitana di Milano e ASST Melegnano Martesana, Città Metropolitana e Regione Lombardia in merito ad Accordi, Protocolli e collaborazioni, inserite nell'Accordo di Programma e nel Piano Sociale di Zona;
- Supporto all'attività di indirizzo dell'Assemblea Intercomunale e di ogni singolo Comune componente, nelle materie attribuite e ad ogni altro organo del Distretto Sociale Sud Est Milano;

Al termine di ogni annualità di esecuzione del Piano di Zona, o comunque su richiesta dell'Assemblea intercomunale, compete all'Ufficio di Piano, in accordo con il Tavolo Tecnico, predisporre una relazione sullo stato di attuazione del Piano alle attività concretamente svolte, all'utenza raggiunta e ai bisogni effettivamente soddisfatti, nonché alla qualità degli interventi attivati.

La parte relativa alla rendicontazione economico finanziaria dei servizi posti a gestione associata compete al Direttore di A.S.S.E.MI.

Le caratteristiche e le attribuzioni dei tecnici componenti l'Ufficio di Piano sono individuate nel Piano di Zona, sulla base di principi tecnico operativi, con lo scopo di assicurare che l'organismo suddetto realizzi con efficacia, efficienza e professionalità le proprie funzioni.

Gli altri interventi, prestazioni o azioni di sistema previsti dal vigente Piano di Zona e dal relativo Accordo di Programma rimarranno a gestione comune regolata o a gestione concertata.

TAVOLO ADERENTI

Tutti i soggetti che aderiranno al presente Accordo sono oggetto specifico di valorizzazione e soggetti di co-progettazione per l'attuazione del presente accordo e del relativo Piano di Zona.

Allo scopo di assicurare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti costituenti la rete locale dei servizi, e per individuare un contesto adeguato a formulare rappresentanze, si istituisce un organismo stabile (**Tavolo Aderenti Formazioni Sociali**) di supporto alla programmazione, le cui funzioni sono definite con apposito regolamento, adottato nel corso del triennio, comprendente anche le forme della sussidiarietà e della collaborazione con gli Enti componenti il Distretto Sociale Sud Est Milano ed il loro Ente strumentale.

Il Tavolo esprime una rappresentanza (tre soggetti) all'interno dell'Assemblea Intercomunale, secondo quanto previsto dal vigente regolamento dell'organo, e una rappresentanza (tre soggetti) al Tavolo Tecnico. Il Tavolo Aderenti, attraverso la propria rappresentanza, è inviato permanente, in qualità di uditore, anche alle sedute dell'Assemblea Consortile di A.S.S.E.MI.

TAVOLI/GRUPPI DI LAVORO DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Per perseguire gli obiettivi di sviluppo e innovazione contenuti nel Piano di Zona 2019 – 2020 sono istituiti strumenti collegiali di lavoro a tema, superando le logiche di frammentazione a target, nell'ottica di una definizione partecipata delle politiche sociali dell'ambito distrettuale. Tali strumenti rappresentano lo spazio ottimale alla costruzione di quelle condizioni facilitanti alla definizione di un cosiddetto "patto per lo sviluppo sociale" tra le istituzioni e le più attive energie della società civile e del non profit.

Essi vedono la partecipazione dei tecnici delle Amministrazioni e dei rappresentanti e/o operatori di tutti quegli organismi che esprimono la capacità sussidiale delle comunità locali e che sono interessati a condividere con le Amministrazioni Locali dei percorsi di co-costruzione del Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali.

Il coordinamento è affidato ad una figura tecnica espressione degli enti locali o degli enti aderenti, per competenza e verificata disponibilità e sostenibilità.

Si configurano quali ambiti nei quali avviene l'analisi, il più possibile condivisa, dei fenomeni oggetto di definizione, delle possibilità e delle modalità di collaborazione e delle modalità d'intervento.

ART. 8 – PIANO ECONOMICO E COPERTURA FINANZIARIA

Il piano finanziario del Piano di Zona e del relativo Accordo di Programma, risulta composto da stanziamenti annuali derivanti da

- Risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale.
- Proventi da tariffe e dal concorso alla spesa dei servizi da parte degli utenti
- Fondi posti a concorso progettuale da parte di Comunità Europea, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Fondazioni, altri soggetti.
- Sponsorizzazioni o concorso del privato su particolari azioni, al fine di porre a sistema territoriale anche la responsabilità sociale di impresa.
- Fondo Nazionale Politiche Sociali.
- Fondo Nazionale Non Autosufficienza.
- Fondo Nazionale per il contrasto alle povertà
- Fondo Sociale regionale destinato a sostenere i servizi a standard della rete delle unità d'offerta sociali,

Gli aderenti provenienti dalle formazioni sociali concorreranno con proprie risorse, come previsto dalla L.328 e garantito anche per le precedenti triennali.

Rimane fin d'ora inteso che il mancato flusso di finanziamenti previsti comporterà la necessaria ridefinizione dei contenuti del Piano di Zona ed una modifica dell'Accordo con ulteriore atto.

ART. 9 – COLLEGIO DI VIGILANZA

L'art. 34 del D.lgs. 267/2000 prevede che la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma è svolta da un Collegio composto da 1 rappresentante designato, con proprio atto successivo all'adozione, da ciascuno degli enti firmatari.

Vista la governance consolidata del Distretto Sociale Sud Est Milano l'Assemblea Intercomunale assume anche la specifica competenza, al fine di non sovraccaricare il sistema.

L'Ufficio di Piano provvede a fornire il supporto tecnico necessario.

L'Assemblea Intercomunale controlla lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma e del relativo Piano di Zona, sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio di Piano e dal Tavolo Tecnico di Ambito.

Visiona ed esprime parere in merito agli atti di rendicontazione e monitoraggio, nonché valuta gli adempimenti di debito informativo interno e esterno.

Svolge funzione di prima conciliazione di contenziosi o di ricorsi da parte di sottoscrittori, aderenti o soggetti privati, su cui si pronuncia, anche sentite le parti, nel termine di 30 giorni.

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte durante le fasi di attuazione del Piano di Zona e non composte bonariamente, ai sensi dell'art.34 comma 2, legge 267/2000 si farà ricorso all'arbitrato.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI ARBITRATO

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Milano ai sensi dell'art.810, 2° c., del c.p.c. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa si intende stabilita a San Donato Milanese. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

ART. 11 - DURATA DELL'ACCORDO E SUA CONCLUSIONE

Il presente Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona 2019 –2020 ha valenza fino al 31.12.2020 salvo proroghe deliberate da Regione Lombardia.

Resta fin d'ora inteso che il carattere incrementale e di processo del Piano stesso potrà portare a modifiche e riprogettazioni che potranno comportare l'integrazione del Piano e l'adozione di Accordi integrativi.

La validità del Piano di Zona triennale e dell'Accordo che lo adotta termina con l'adozione del successivo Piano di Zona; le parti concordano sulla possibilità di proroga della validità del Piano, con atto motivato dell'Assemblea Intercomunale, recepito da A.S.S.E.MI. per i conseguenti adempimenti amministrativi, necessari per le attività di riprogettazione e consultazione per la stesura del successivo strumento di pianificazione.

In caso di recesso dall'Accordo di Programma di una delle parti è necessaria la notifica, almeno sei mesi prima della scadenza annuale decorrente dalla sottoscrizione, all'Assemblea Intercomunale tramite comunicazione a mezzo di lettera raccomandata. L'accordo può continuare tra le altre parti essendovene le condizioni ed il consenso.

Le parti concordano che, in caso di recesso, nulla è dovuto in termini economici alla parte recedente.

ART. 12 - ESTENSIBILITA' E LIMITI DELL'ACCORDO

Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che all'accordo possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informativi e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente atto.

L'adesione all'Accordo di Programma avviene attraverso idonea procedura ad evidenza pubblica a sportello, che verrà indetta successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informativi, non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori di quelli previsti dal presente accordo, laddove funzioni o servizi non siano posti a gestione associata o concordata.

ART. 13 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il Sindaco del Comune, che al momento della sottoscrizione del presente Accordo, esprime la carica elettiva di Presidente dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, lo approverà con proprio Provvedimento, estendendo ai terzi l'efficacia dell'accordo stesso (*art. 1372 C.C.*).

L'Assemblea Intercomunale da mandato all'Ente Capofila di procedere ai successivi adempimenti amministrativi, necessari alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di notizia per estratto del presente Accordo di Programma, e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente, presso il proprio servizio segreteria e presso l'Ufficio di Piano.

Testo integrale dell'Accordo e del relativo Piano di Zona saranno depositati anche negli Uffici Segreteria o Affari Generali di ogni Ente Locale firmatario.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Alla data dell'approvazione del presente Accordo di Programma da parte dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, si intendono prorogati, sino a completa assunzione da parte dei Consigli Comunali dei 9 Comuni sottoscrittori, tutte le gestioni di funzioni, servizi, interventi e prestazioni già a gestione associata per effetto dei precedenti accordi e convenzioni, al fine di non produrre interruzioni di servizio a discapito dei cittadini fruitori.

Il presente Accordo si compone di n° 14 articoli e 21 pagine dattiloscritte.

In San Giuliano Milanese, lì 18.12.2019.

<i>Comune di Carpiano</i>	Sindaco Paolo Branca
<i>Comune di Cerro al Lambro</i>	Sindaco Marco Sassi
<i>Comune di Colturano</i>	Sindaco Giulio Guala
<i>Comune di Dresano</i>	Sindaco Vito Penta
<i>Comune di Melegnano</i>	Sindaco Rodolfo Bertoli
<i>Comune di San Donato Milanese</i>	Sindaco Andrea Checchi
<i>Comune di San Giuliano Milanese</i>	Sindaco Marco Segala
<i>Comune di San Zenone al Lambro</i>	Sindaco Arianna Tronconi
<i>Comune di Vizzolo Predabissi</i>	Sindaco Luisa Salvatori
<i>ATS Città Metropolitana di Milano</i>	Dott. Walter Bergamaschi
<i>ASST Melegnano Martesana</i>	Dott. Angelo Cordone

(documento firmato digitalmente)